



Le aliquote, detrazioni ed agevolazioni ai fini dell'IMU (Imposta municipale propria) e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2015 sono state stabilite dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 45 del 30 luglio 2015. Esse vengono di seguito riportate, unitamente alle relative fattispecie impositive.

Pr.	Fattispecie impositiva	Aliquote anno 2015 (per mille)	
		IMU	TASI ¹
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ¹ , ivi comprese quelle ad esse assimilate ² , classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:	4,00	1,40
2	Unità immobiliari altre adibite ad abitazione principale ¹ ed escluse ai fini dell'IMU, ivi comprese quelle ad esse assimilate ² , e relative pertinenze come individuate e nei limiti indicati al precedente punto 1):	escluse	1,40
3	Unità immobiliari esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, co. 707, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, co. 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica):	escluse	1,40
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, co. 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i.:	esenti	1,00 ³
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	esenti	1,40



6	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo e relativa pertinenza, classificata in una delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito, con apposito contratto scritto e registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente ed unitamente al proprio nucleo familiare, e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica:	5,50	1,40
7	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, limitatamente ad una sola unità immobiliare ed a condizione che la stessa non risulti locata:	5,50	1,40
8	Unità immobiliari regolarmente locate, con apposito contratto scritto e registrato, anche parzialmente ed a prescindere dalla natura e durata, fatta esclusione per le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D:	6,00	1,40
9	Alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Enna e regolarmente adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari:	6,00	1,40
10	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1 e D/7 possedute da soggetti passivi non aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	10,60 ⁴	zero ⁵
	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1 e D/7 possedute da soggetti passivi aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	7,60 ⁶	1,40
11	Aree edificabili:	9,20	1,40
12	Terreni agricoli nonché quelli non coltivati:	7,60	esclusi
13	Restanti immobili:	9,20	1,40

1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
2. Ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale applicativo della IUC è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Per tale fattispecie impositiva l'aliquota TASI non può eccedere l'1,00 (uno/00) per mille ai sensi dell'art. 1, co. 678, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
4. L'IMU dovuta è così suddivisa: 7,60 (sette/60) per mille a favore dello Stato (codice tributo F24 3925); 3,00 (tre/00) per mille a favore del Comune (codice tributo F24 3930).
5. Ciò, stante la concorrente previsione di aliquota ai fini dell'IMU nella misura del 10,60 (dieci/60) per mille, cui consegue l'azzeramento dell'aliquota ai fini della TASI per il raggiunto limite massimo complessivo stabilito dalla normativa vigente.
6. IMU da versare interamente a favore dello Stato (codice tributo F24 3925).



Il diritto alle aliquote ridotte ed alle nuove agevolazioni introdotte dall'art. 9-bis, co. 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza), si rileva dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi, **che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno 2016.** Rimangono comunque salve le dichiarazioni già presentate a tal fine, a parità dei presupposti previsti per la spettanza delle predette aliquote.

Il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale ad € 0,49 (zero/49), ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'importo annuo minimo del versamento è fissato in **€ 12,00** (dodici/00) per l'IMU ed in **€ 5,00** (cinque/00) per la TASI. Tale limite non è, in ogni caso, da intendersi come franchigia. Il modello F24 di pagamento è reperibile negli sportelli bancari e postali e può essere scaricato e stampato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione.

La detrazione di imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita, **ai soli fini dell'IMU**, nella misura di **€ 200,00 – duecento/00-**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; tale detrazione è altresì riconosciuta a favore delle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Enna e da questo regolarmente assegnate a soggetti residenti nel Comune di Regalbuto.

Ai sensi dell'art. 30, co. 5, del vigente regolamento applicativo della IUC, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante dovrà versare la TASI nella misura del 30 (trenta) per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata per l'anno 2015, e la restante parte dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Agevolazioni ai soli fini dell'IMU: al fine di incentivare e favorire un miglior decoro urbano del centro storico di Regalbuto, nella Zona A identificata nel vigente PRG, nel caso di rifacimento di prospetti esterni degli immobili o altri interventi di recupero edilizio purché sia compreso il rifacimento dei prospetti esterni, la cui non realizzazione comporta la decadenza del beneficio, regolarmente autorizzati da parte del Comune di Regalbuto, sia per unità immobiliari adibite ad abitazione principale che per i restanti immobili ad esclusione delle categorie del gruppo catastale D, è prevista la massima riduzione di aliquota consentita dalla normativa vigente previa presentazione del certificato di abitabilità con relazione fotografica resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pre e post intervento, che comprovino gli avvenuti lavori.

Per le ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia alla sopracitata Deliberazione Consiliare approvativa delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni di imposta IMU e TASI per l'anno 2015.

Indirizzo comunale di posta elettronica cui rivolgersi per ottenere eventuali chiarimenti:
tributi.comune.regalbuto.en@pec.it